

170  
11 FEB. 2015

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRATICHE  
E DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO  
DEGLI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA**

**TRA**


**Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, con Sede Legale in via San Costanzo, 4 – 06126 Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, il Prof. Piero Ceccarelli, nato a Perugia (PG) il 09/03/1949, domiciliato ai fini della carica nella medesima Sede, nel seguito denominata “Soggetto Promotore”**


**E**

**La ASL CAGLIARI, con sede legale in Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (Su Planu), codice fiscale/P.IVA 02261430926, rappresentata dalla Dr.ssa Savina Ortu in qualità di Commissario Straordinario, nel prosieguo denominata “Soggetto Ospitante”**

**PREMESSO CHE**

- la legge 24.06.1997 n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998 n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore e i soggetti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- le offerte didattiche del Dipartimento (Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, Corso di Laurea in Produzione Animale, Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”, Scuola di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, Master, Corsi di Perfezionamento, etc.) comportano attività formative da svolgersi anche presso strutture extrauniversitarie;
- all'art. 5 del D.M. 9/9/57 “Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni” e successive modificazioni ed integrazioni prevede: “Agli Esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in Medicina Veterinaria che abbiano compiuto il Tirocinio pratico per gli insegnamenti di “Clinica Medica e Profilassi”, di “Patologia Aviare”, di “Clinica Chirurgica”, “Clinica Ostetrica e Ginecologica”, di “Zootecnica I e II” e di “Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale” e/o “Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti” prescritto dall'Ordinamento Didattico;
- tra gli obiettivi formativi qualificanti della classe 47/S – ai sensi del D.M. 28/11/2000 (in esaurimento) e della classe LM42 - ai sensi del D.M. 270/2004, è previsto il tirocinio per un periodo di 180 giorni continuativi per il conseguimento di 30 crediti “da svolgersi in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, presso Università o in qualificate strutture pubbliche (Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti)”





## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il **Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei corsi di studio del Soggetto Promotore, in tirocinio di formazione e orientamento**, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

### Art. 2

#### (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, il Docente responsabile del SSD oggetto del tirocinio del Soggetto Promotore cura la predisposizione di un Progetto Formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del Tutore Didattico e del Tutore Aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio. La Segreteria Didattica del Soggetto Promotore curerà l'inoltro delle comunicazioni di inizio tirocinio con indicati gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il Progetto Formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

In particolare la Facoltà ritiene il Soggetto Ospitante competente per lo svolgimento di progetti formativi relativi ai seguenti SSD:

**VET/04 – ISPEZIONE E CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI**

**VET/05 - PATOLOGIE AVIARIE**

**VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI**

**VET/08 – CLINICA MEDICA E PROFILASSI**

**AGR/17 - ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO**

**AGR/18 – NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE**


**AGR/19 – ZOOTECNIA SPECIALE;**


### Art. 3

#### (Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, il Soggetto Promotore in base al SSD richiesto si avvale del Tutore Didattico (Responsabile SSD di tirocinio) con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi.

Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un Tutore Aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.





#### Art. 4

##### **(Obblighi del tirocinante)**

Il Soggetto Promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto Formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal Soggetto Promotore e previste dal Progetto Formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del Tutore Aziendale e del Tutore Didattico; frequentare la struttura ospitante nei tempi e con le modalità previste dal Progetto Formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il diario giornaliero e consegnarlo al Docente Responsabile SSD di tirocinio (Tutore Didattico); segnalare al Tutore Aziendale e alla Facoltà eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'art. n.20 del D. L.gs n. 81/2008, e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio..

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al Soggetto Promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante, con congruo preavviso.

#### Art. 5

##### **(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)**

L'Università degli Studi di Perugia garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante (nella persona del Responsabile del Servizio in cui si svolge il tirocinio) è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad informare il Soggetto Promotore di afferenza del tirocinante e a trasmettergli la relativa documentazione. Il Soggetto Promotore provvederà ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO".


La Segreteria Didattica del Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 alla sorveglianza sanitaria per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), all'informazione e formazione dei lavoratori, e all'uso dei dispositivi individuali di protezione.



Handwritten signature and a circular stamp with illegible text.



**Art. 6**

**(Natura e durata della convenzione)**

La presente Convenzione ha validità di **tre anni** e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. E' consentita, da una delle parti, la disdetta della presente Convenzione con preavviso di tre mesi, fatti salvi i rapporti già prodotti.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

**Art. 7**

**(Trattamento dati)**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.lgs. 196/2003 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

**Art. 8**

**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Art. 9**

**(Oneri fiscali e spese di registrazione)**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, 21 GEN. 2015

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Il Direttore

Prof. Piero Ceccarelli



*[Handwritten signature of Prof. Piero Ceccarelli]*

ASL CAGLIARI

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Savina Ortu

*[Handwritten signature of Dr.ssa Savina Ortu]*



ASLCagliari

il presente allegato è composto di n° 4 fogli di n° 4 pagine.

IL RESPONSABILE  
SSO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa *[Handwritten signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 170 DEL 11 FEB. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dot. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dot. *[Handwritten signature]*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dot.ssa Savina Ortu

